

**Decreto federale
concernente l'adesione della Svizzera all'Istituto
internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale
(International IDEA)**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 27 febbraio 1995 istitutivo dell'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per l'adesione all'organizzazione internazionale menzionata nel capoverso 1.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2004 3281

